



PARTE SPECIALE K

REATI IN TEMA DI FALSITA' IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO



SOMMARIO

1. La tipologia dei reati in tema di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis, D. Lgs. 231/01)	3
2. Le aree sensibili in relazione ai reati in tema di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 bis del Decreto).....	7
3. Le attività strumentali in relazione alle aree sensibili.	8
4. I soggetti coinvolti.....	9
5. I principi generali di comportamento	9
6. Standard di controllo specifici.....	10
6.1 Transazioni finanziarie (incassi e pagamenti)	10
6.2 Gestione delle spese di rappresentanza e dei beni di rappresentanza ..	12
6.3 Erogazioni liberali	12
7. I compiti dell'Organismo di Vigilanza.....	13
ALLEGATO 1	14



Parte speciale K

REATI IN TEMA DI FALSITA' IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO

La "Parte Speciale K" è dedicata alla trattazione dei reati in tema di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, così come individuati nell'art. 25 *bis*, D.Lgs. n. 231 del 2001.

Di seguito viene riportato l'elenco delle fattispecie criminose prese in considerazione dalle suddette disposizioni.

1. La tipologia dei reati in tema di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis, D. Lgs. 231/01)

Art. 453 c.p.: Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate.

"È punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da € 516,00 a € 3.098,00:

- 1. chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;*
- 2. chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;*
- 3. chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;*
- 4. chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.*

La stessa pena si applica a chi, legalmente autorizzato alla produzione, fabbrica indebitamente, abusando degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilità, quantitativi di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni.

La pena è ridotta di un terzo quando le condotte di cui al primo e secondo comma hanno ad oggetto monete non aventi ancora corso legale e il termine iniziale dello stesso è determinato".


Prima approvazione dal CdA in data 16 dicembre 2013

Prima revisione approvata dal CdA in data 26 marzo 2015

Seconda revisione approvata dal CdA in data 06 maggio 2016

Terza revisione approvata dal CdA in data 29 aprile 2022

Quarta revisione approvata dal CdA in data 18 febbraio 2025



Per “contraffazione” generalmente s’intende la formazione integrale della cosa imitata, con notevole grado di fedeltà. Sia nella fattispecie di cui all’art. 453 c.p., che in quella di cui all’art. 454 c.p., il legislatore ha inteso punire sia il soggetto che pone in essere la contraffazione o l’alterazione, sia colui che, in concerto, mette in circolazione in qualsiasi modo le monete così contraffatte o alterate, sia colui che, al fine di metterle in circolazione, le procuri presso il soggetto che le ha contraffatte o alterate o presso un suo intermediario. Tale fattispecie può realizzarsi quando, ad esempio, un dirigente di un ente produce banconote false, al fine di ottenere un vantaggio per l’ente stesso.

Art. 454 c.p. – Alterazione di monete.

«Chiunque altera monete della qualità indicata nell’articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei n. 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516».

L’alterazione ha come presupposto l’esistenza di una moneta genuina e la sua circolazione legale costante, e consiste, attraverso la manomissione, in una modificazione della sostanza o delle caratteristiche formali della moneta, tale da alterarne il valore.


Tale fattispecie può realizzarsi quando, ad esempio, i dirigenti di un ente procedono ad alterare delle banconote, al fine di attribuire alle stesse l’apparenza di un valore superiore, per ottenere un vantaggio per l’ente stesso.

Art. 455 c.p. – Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate.

«Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle Pene stabilite nei detti articoli ridotte da un terzo alla metà».

La fattispecie criminosa di cui all’art. 455 c.p. si sostanzia in una vera e propria forma di ricettazione. L’elemento psicologico del reato in questione consiste nella coscienza e volontà di mettere in circolazione la falsa moneta, ricevuta in mala fede. Pertanto, il dolo può essere desunto solo da elementi sintomatici, gravi e convergenti, idonei a rappresentare, in modo inequivoco, l’intenzione di mettere in circolazione la banconota. Tra gli elementi da valorizzare, in particolare, vi sono: a) il numero ed il valore delle false monete detenute; b) il tempo intercorso tra la ricezione e la spendita delle stesse; c) lo scopo della conservazione e della mancata consegna all’autorità.

Tale fattispecie può realizzarsi quando, ad esempio, i dipendenti di un ente introducono nel territorio dello Stato, al fine di metterle in circolazione, banconote false, con la consapevolezza della falsità.



Art. 457 c.p. – Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede

«Chiunque spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 1.032,00.».

La ratio di tale reato è quella di punire meno severamente l'ipotesi in cui un soggetto spenda monete di cui ha appreso successivamente la falsità.

Tale fattispecie può realizzarsi quando, ad esempio, il dipendente di un ente detiene monete contraffatte ricevute in buona fede, al fine di metterle in circolazione.

Art. 459 c.p. – Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in vendita di valori di bollo falsificati

«Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo. Agli effetti della legge penale, s'intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali».

Tale reato richiama le norme aventi ad oggetto le ipotesi di falsità nummaria, che vengono qui estese anche ai valori bollati. E' prevista la riduzione di pena di un terzo.

Tale fattispecie può realizzarsi quando, ad esempio, un dipendente di un ente falsifica una marca da bollo, anche senza farne uso, al fine di ottenere un vantaggio per l'ente stesso.

Art. 460 c.p. – Contraffazione di carta filigrana in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo

«Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o di valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto, non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da € 309,00 a € 1.032,00».

La norma punisce una condotta meramente preparatoria, giudicata dal legislatore penalmente rilevante in relazione alla sua pericolosità intrinseca.

Tale fattispecie può realizzarsi quando, ad esempio, il dirigente di un ente contraffà illegalmente carta filigranata, al fine di ottenere un vantaggio per l'ente stesso.

Art. 461 c.p. - Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata

«Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi informatici o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 103,00 a € 516,00.


Prima approvazione dal CdA in data 16 dicembre 2013

Prima revisione approvata dal CdA in data 26 marzo 2015

Seconda revisione approvata dal CdA in data 06 maggio 2016

Terza revisione approvata dal CdA in data 29 aprile 2022

Quarta revisione approvata dal CdA in data 18 febbraio 2025



La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurarne la protezione contro la contraffazione o l'alterazione».

Trattasi di reato di pericolo, posto in essere con la consapevolezza dell'idoneità delle filigrane o degli altri strumenti di falsificazione.

Tale fattispecie può realizzarsi quando, ad esempio, un dirigente di un ente pone in fabbricazione degli strumenti utilizzabili per imprimere sulla carta l'immagine in trasparenza delle banconote (filigrana).

Art. 464 c.p. – Uso di valori di bollo contraffatti o alterati

«Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a € 516.

Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo».

Tale reato punisce la condotta di chi, non essendo concorso nella falsificazione dei valori bollati, ne faccia uso in conformità alla loro naturale destinazione per trarne profitto.

Tale fattispecie può realizzarsi quando, ad esempio, il dirigente di un ente, consapevolmente, utilizza una contraffatta imposta di bollo su determinati atti giuridici, al fine di ottenere un risparmio per l'ente.

Art. 473 c.p. - Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni

«Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.

Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale».

L'interesse giuridico tutelato dalla norma dell'art. 473 c.p. è la "pubblica fede" in senso oggettivo, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi o segni distintivi che individuano le opere dell'ingegno o i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione. Per contraffazione deve intendersi la condotta tesa a far assumere al marchio falsificato qualità


Prima approvazione dal CdA in data 16 dicembre 2013

Prima revisione approvata dal CdA in data 26 marzo 2015

Seconda revisione approvata dal CdA in data 06 maggio 2016

Terza revisione approvata dal CdA in data 29 aprile 2022

Quarta revisione approvata dal CdA in data 18 febbraio 2025



tali da ingenerare confusione sull'autentica provenienza del prodotto, con possibile induzione in inganno dei consumatori. L'alterazione, invece, dovrebbe consistere nella modificazione parziale di un marchio genuino.

Tale fattispecie può realizzarsi quando, ad esempio, i dipendenti di un ente procedono alla contraffazione di un marchio o di un segno distintivo che sia già stato brevettato nelle forme di legge.

Art. 474 c.p. - Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi

«Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.

Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale».

L'interesse giuridico tutelato dalla norma dell'art. 474 c.p. è la "pubblica fede" in senso oggettivo, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi o segni distintivi che individuano le opere dell'ingegno o i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione. Trattasi di reato di pericolo, per la cui configurazione non è necessaria l'avvenuta realizzazione dell'inganno.

Tale fattispecie può realizzarsi quando, ad esempio, i dirigenti di un ente introducono nel territorio dello Stato prodotti con un marchio celebre contraffatto, per ottenere un vantaggio per l'ente stesso.

2. Le aree sensibili in relazione ai reati in tema di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 bis del Decreto)

In occasione dell'implementazione dell'attività di risk mapping, sono state individuate, nell'ambito della struttura organizzativa ed aziendale di Montecatone Rehabilitation Institute S.p.A., delle **aree sensibili**, ovvero quelle aree e settori aziendali rispetto ai quali è stato ritenuto astrattamente sussistente il rischio di commissione dei reati in tema di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento.


Prima approvazione dal CdA in data 16 dicembre 2013

Prima revisione approvata dal CdA in data 26 marzo 2015

Seconda revisione approvata dal CdA in data 06 maggio 2016

Terza revisione approvata dal CdA in data 29 aprile 2022

Quarta revisione approvata dal CdA in data 18 febbraio 2025



Sono stati individuati, altresì, i “**protocolli preventivi**” predisposti dalla Società al fine di evitare che tali reati possano essere compiuti nell’interesse o a vantaggio della società stessa; tali protocolli possano essere “**PROTOCOLLI PREVENTIVI DI SISTEMA**” o “**PROTOCOLLI PREVENTIVI SPECIFICI**”, a seconda che riguardino, i primi, la generale organizzazione della Società o la formazione del personale, ed i secondi, la previsione di procedure aziendali specifiche, e sono tutti indicati nell’**Allegato 1 alla presente Parte Speciale K**, rinvenibile in calce.

Con riferimento agli illeciti sopra elencati, le “**aree sensibili**” ritenute più specificamente a rischio di reato risultano essere le seguenti:

1. Gestione transazioni finanziarie (incassi e pagamenti);
2. Emissione, contabilizzazione e archiviazione delle fatture attive e delle note di credito;
3. Controlli sulla regolarità delle fatture attive;
4. Liquidazione delle prestazioni e incassi;
5. Verifica e controllo dell’inserimento della clausola relativa all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari nelle commesse pubbliche;
6. Apertura/chiusura di conti correnti; riconciliazione degli estratti conto bancari e delle operazioni di cassa: registrazione degli incassi e dei pagamenti in contabilità generale;
7. Gestione della cassa;
8. Gestione delle donazioni, elargizioni, offerte ed altre iniziative liberali;
9. Gestione delle missioni/trasferte: gestione, controllo e autorizzazione delle note spese; gestione e controllo dei benefit e dei mezzi in dotazione; gestione delle spese di rappresentanza e dei beni in rappresentanza;
10. Attività finanziaria relativa a: gestione dei flussi finanziari; gestione dei fondi aziendali; impiego di disponibilità liquide; partecipazioni societarie;
11. Acquisizione e/o gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, assicurazioni o garanzie concesse da soggetti pubblici;
12. Ogni altra area che verrà ritenuta, via via, rilevante.

Eventuali integrazioni delle suddette aree sensibili potranno essere proposte al Consiglio di Amministrazione dall’Organismo di Vigilanza e dagli altri organi di controllo di Montecatone Rehabilitation Institute S.p.A, per effetto dell’evoluzione della sua attività e, conseguentemente, di eventuali modifiche dell’attività svolta dalle singole funzioni.

3. Le attività strumentali in relazione alle aree sensibili

In relazione alle aree sensibili sopra enunciate, vanno in tutti casi e più in generale considerate le seguenti **attività strumentali**, ovvero quelle attività c.d. “di supporto” a


Prima approvazione dal CdA in data 16 dicembre 2013

Prima revisione approvata dal CdA in data 26 marzo 2015

Seconda revisione approvata dal CdA in data 06 maggio 2016

Terza revisione approvata dal CdA in data 29 aprile 2022

Quarta revisione approvata dal CdA in data 18 febbraio 2025



quelle che insistono sulle aree sensibili, se ed in quanto non già ricomprese nelle aree sensibili, come di seguito indicate:

1. Processo finanziario;
2. Budget e controllo di gestione;
3. Gestione della fatturazione;
4. Tesoreria;
5. Gestione del regolamento aziendale per trasferte, rimborsi spese, utilizzo benefit, mezzi in dotazione;
6. Ogni altra attività strumentale che verrà ritenuta, via via, rilevante.

Eventuali integrazioni delle suddette attività strumentali, potranno essere proposte al Consiglio di Amministrazione dall'Organismo di Vigilanza e dagli altri organi di controllo di Montecatone Rehabilitation Institute S.p.A., per effetto dell'evoluzione della sua attività e, conseguentemente, di eventuali modifiche dell'attività svolta dalle singole funzioni.

4. I soggetti coinvolti

Tutti i soggetti Destinatari coinvolti nelle aree sensibili e nelle attività strumentali sono tenuti, nell'ambito della propria attività, al rispetto delle norme di comportamento di seguito indicate, conformi ai principi dettati dal Modello e, in particolare, dal Codice Etico Comportamentale di Montecatone Rehabilitation Institute S.p.A..

5. I principi generali di comportamento

I responsabili delle direzioni, delle funzioni e dei servizi coinvolti nelle "macro aree" di attività sensibili sono tenuti, nell'ambito della propria attività, al rispetto delle norme di comportamento di seguito indicate, conformi ai principi dettati dal Modello e, in particolare, dal Codice Etico Comportamentale di Montecatone Rehabilitation Institute S.p.A..

In generale è fatto divieto di:

- a) porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate;
- b) richiedere, sollecitare, suggerire a dipendenti e/o collaboratori comportamenti vietati dal Modello;
- c) porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle le sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;


Prima approvazione dal CdA in data 16 dicembre 2013

Prima revisione approvata dal CdA in data 26 marzo 2015

Seconda revisione approvata dal CdA in data 06 maggio 2016

Terza revisione approvata dal CdA in data 29 aprile 2022

Quarta revisione approvata dal CdA in data 18 febbraio 2025



- d) porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato;
- e) porre in essere i comportamenti indicati ai precedenti punti sia direttamente, sia per interposta persona;

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto sempre divieto in particolare di eseguire incassi in contanti per ammontare superiore a quelli consentiti dalla normativa. Al fine di evitare i comportamenti connessi ai reati della presente Parte Speciale, occorre che siano rispettate le previsioni e le procedure che seguono:

- compatibilmente con le risorse di personale, i poteri dei soggetti che gestiscono la cassa sono separati rispetto ai poteri dei soggetti preposti a gestire le operazioni bancarie. In ogni caso, gli organismi di controllo verificano comunque sempre la regolarità di tutte le operazioni;
- la cassa deve essere gestita con diligenza e nel rispetto delle normative vigenti. Può essere alimentata anche dagli incassi in contanti che riceve l'ufficio accettazione a fronte dei pagamenti delle prestazioni sanitarie da parte dell'utenza (ticket e libera professione). Le transazioni di cassa economale per gli acquisti spiccioli si effettuano a mezzo di carta prepagata. Per le uscite ricreative/per attività sportiva a favore dei pazienti, può essere versato un anticipo di contanti all'accompagnatore autorizzato che poi riconsegna il resto del contante e l'originale dei titoli di spesa per rilevazioni contabili.
- la conciliazione delle operazioni di cassa con le registrazioni contabili avviene a cura del servizio economico-finanziario e fiscale ordinariamente con cadenza settimanale. Una cassa periferica è tenuta dall'ufficio accettazione e ordinariamente ogni settimana gli incassi confluiscono nella cassa centrale tenuta dall'ufficio economico-finanziario e fiscale. Per tali processi, si rinvia al regolamento di cassa economale;
- nell'ambito della Società non devono essere utilizzati libretti al portatore o analoghi valori al portatore;
- specifica previsione di regole disciplinari in materia di prevenzione dei fenomeni di riciclaggio.

6. Standard di controllo specifici

6.1 Transazioni finanziarie (incassi e pagamenti)

Seguendo una prassi consolidata e normata (dal codice civile e normative collegate ed inerenti) vengono rispettati i punti sotto declinati:

- compiti e responsabilità della funzione deputata alla gestione e al controllo delle risorse finanziarie;
- apposite linee di *reporting* periodico;


Prima approvazione dal CdA in data 16 dicembre 2013

Prima revisione approvata dal CdA in data 26 marzo 2015

Seconda revisione approvata dal CdA in data 06 maggio 2016

Terza revisione approvata dal CdA in data 29 aprile 2022

Quarta revisione approvata dal CdA in data 18 febbraio 2025



- la disponibilità di dati e informazioni per la Funzione responsabile dell'attività di controllo delle risorse attraverso un sistema (anche informatico) che consenta la tracciatura dei singoli passaggi e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema;
- la separazione tra le Funzioni titolari delle attività di ordine e incasso-pagamento;
- con riferimento ai pagamenti:
 - l'attestazione dell'esecuzione della prestazione;
 - i controlli e le modalità di registrazione delle fatture ricevute;
 - l'iter per la predisposizione e l'autorizzazione della proposta di pagamento;
 - le modalità per l'effettuazione dei pagamenti;
 - la formalizzazione dell'attività di riconciliazione dei conti correnti bancari per causale di uscita; le eventuali poste in riconciliazione sono giustificate e tracciate con la documentazione di supporto;
- con riferimento agli incassi, le modalità per la registrazione e la contabilizzazione degli incassi;
- utilizzo del contante nei limiti imposti dalla normativa o divieto di altro strumento finanziario al portatore, per qualunque operazione di incasso, pagamento, trasferimento fondi, impiego o altro utilizzo di disponibilità finanziarie, nonché il divieto di utilizzo di conti correnti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia. Eventuali eccezioni all'utilizzo di denaro contante o di altro strumento finanziario al portatore sono ammesse per importi modesti e sono disciplinate con specifica procedura (Regolamento cassa economale, di cui al DOC. 53);
- il divieto di accettare ed eseguire ordini di pagamento provenienti da soggetti non identificabili, non presenti in anagrafica e dei quali non sia tracciabile il pagamento (importo, nome/denominazione, indirizzo e numero di conto corrente) o qualora non sia assicurata, dopo l'esecuzione di controlli in sede di apertura/modifica di anagrafica fornitori/clienti a sistema, la piena corrispondenza tra il nome del fornitore/cliente e l'intestazione del conto su cui far pervenire/da cui accettare il pagamento;
- che i pagamenti al beneficiario devono essere effettuati esclusivamente sul conto intestato allo stesso; non è consentito effettuare pagamenti su conti cifrati o in contanti, o a un soggetto diverso dal beneficiario né in un Paese diverso da quello del beneficiario o da quello dove la prestazione è stata eseguita;
- che i pagamenti siano effettuati:
 - a) previa autorizzazione scritta o informatizzata del D.E.C. (il Direttore dell'Esecuzione del Contratto) o, nel caso di convenzioni ove il DEC non è identificato, di altro soggetto equivalente che attesterà l'avvenuta prestazione e/o il verificarsi delle condizioni previste nel Contratto in ordine al pagamento del corrispettivo;
 - b) solo a fronte di fatture elettroniche o richieste di pagamento scritte della controparte e secondo quanto stabilito nel contratto;


Prima approvazione dal CdA in data 16 dicembre 2013

Prima revisione approvata dal CdA in data 26 marzo 2015

Seconda revisione approvata dal CdA in data 06 maggio 2016

Terza revisione approvata dal CdA in data 29 aprile 2022

Quarta revisione approvata dal CdA in data 18 febbraio 2025



c) secondo le modalità per l'utilizzo delle carte di credito aziendali.

6.2 Gestione delle spese di rappresentanza e dei beni di rappresentanza

La regolamentazione dell'attività prevede:

- le modalità operative per lo svolgimento delle attività nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante;
- l'esistenza di un *budget* per le spese di rappresentanza e per i beni di rappresentanza approvato e monitorato nel tempo con l'individuazione di un soggetto responsabile di verificare il rispetto del margine di spesa stabilito dal *budget*, ovvero un'apposita autorizzazione da parte del Direttore Generale;
- ruoli, responsabilità e modalità operative per l'approvazione di spese di rappresentanza e dei beni di rappresentanza *extra budget*;
- l'iter autorizzativo delle suddette spese e la segregazione dei soggetti deputati all'autorizzazione e al controllo di tali spese;
- la tipologia delle spese sostenibili e i limiti massimi delle spese;
- il controllo di merito, la completezza e accuratezza dei giustificativi di supporto delle spese di rappresentanza, da parte della struttura aziendale preposta;
- la necessaria documentazione che consenta di risalire all'identità dei beneficiari delle spese di rappresentanza/beni di rappresentanza.

6.3 Erogazioni liberali

La regolamentazione dell'attività prevede:

- ruoli, responsabilità e modalità operative per la fase di richiesta, valutazione e approvazione dei contributi;
- l'esistenza di un *budget* approvato e monitorato nel tempo con l'individuazione di un soggetto responsabile di verificare il rispetto del margine di spesa stabilito dal *budget*, ovvero un'apposita autorizzazione da parte del Direttore Generale;
- ruoli, responsabilità e modalità operative per l'approvazione di spese *extra budget*;
- che i contributi devono essere effettuati solo in favore di enti/associazioni/ fondazioni i cui requisiti sono predeterminati e che svolgono la loro attività in settori predefiniti;
- una descrizione circa la natura e le finalità del contributo;
- regole e responsabilità per la tracciabilità delle diverse fasi del processo e l'archiviazione della documentazione.


Prima approvazione dal CdA in data 16 dicembre 2013

Prima revisione approvata dal CdA in data 26 marzo 2015

Seconda revisione approvata dal CdA in data 06 maggio 2016

Terza revisione approvata dal CdA in data 29 aprile 2022

Quarta revisione approvata dal CdA in data 18 febbraio 2025



7. I compiti dell'Organismo di Vigilanza

Pur dovendosi intendere qui richiamati, in generale, i compiti assegnati all'OdV nel Modello Parte Generale (capitolo 6), nonché nel documento denominato "Allegato 3 della Parte Generale del MOG – Regolamento dell'Organismo di Vigilanza", in relazione alla prevenzione dei reati di cui alla presente parte speciale, l'OdV, tra l'altro, deve:

- verificare l'osservanza, l'attuazione e l'adeguatezza del Modello rispetto all'esigenza di prevenire la commissione dei reati in tema di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, così come individuati nell'art. 25bi, d.lgs. n. 231 del 2001;
- verificare, in particolare, il rispetto delle regole procedurali e del Modello in ordine alla commissione dei reati in tema di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento;
- vigilare sull'effettiva applicazione del Modello e rilevare gli scostamenti comportamentali che dovessero eventualmente emergere dall'analisi delle segnalazioni ricevute;
- verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il sistema di deleghe e procure in vigore, proponendo modifiche nel caso in cui il potere di gestione non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti;
- comunicare eventuali violazioni del Modello agli organi competenti per l'adozione di eventuali provvedimenti sanzionatori;
- proporre aggiornamenti del Modello all'Organo amministrativo della Società, nel caso in cui si riscontri la necessità di adeguare lo stesso in seguito a cambiamenti sopravvenuti nella struttura e nell'organizzazione aziendale, o in seguito a mutamento del quadro normativo di riferimento;
- verificare la correttezza della valutazione della congruità economica degli investimenti effettuati dai soggetti aziendali competenti o dai consulenti all'uopo nominati.

L'OdV deve comunicare i risultati della propria attività di vigilanza e controllo in materia di reati previsti dal D.lgs. 231/2001 al Presidente, al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale e al Revisore Legale dei Conti.


Prima approvazione dal CdA in data 16 dicembre 2013

Prima revisione approvata dal CdA in data 26 marzo 2015

Seconda revisione approvata dal CdA in data 06 maggio 2016

Terza revisione approvata dal CdA in data 29 aprile 2022

Quarta revisione approvata dal CdA in data 18 febbraio 2025



ALLEGATO 1

ALLA PARTE SPECIALE K

Come anticipato nella presente Parte Speciale K, nell'ambito delle aree sensibili sono stati individuati i "protocolli preventivi" predisposti dalla Società al fine di evitare che i reati sopra descritti possano essere compiuti nell'interesse o a vantaggio della Società stessa.

Tali protocolli possano essere "di sistema" o "specifici", a seconda che riguardino, i primi, ad esempio, l'organizzazione della Società o la formazione del personale, ed i secondi, la previsione di procedure aziendali specifiche.

PROTOCOLLI PREVENTIVI DI SISTEMA

- ✓ Previsione dei divieti nel Codice Etico Comportamentale;
- ✓ Diffusione del Codice Etico Comportamentale verso tutti i dipendenti e i terzi destinatari;
- ✓ Segregazione dei compiti tra i differenti soggetti coinvolti nei processi;
- ✓ Informazione e formazione specifica del personale;
- ✓ Sistema di deleghe;
- ✓ Sistema disciplinare;
- ✓ Gestione delle risorse finanziarie;
- ✓ Tracciabilità / archiviazione;
- ✓ Documento programmatico di sicurezza;
- ✓ Clausola 231/01 nei contratti con i terzi;
- ✓ Procedura di nomina del responsabile interno autorizzato a trattare con la P.A.;
- ✓ Richiesta certificato del casellario giudiziale ex art. 25 *bis* D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313;
- ✓ Adeguamento ai principi previsti dalla I. n. 190 del 6 novembre 2012 e dal d.lgs. n. 39 dell'8 aprile 2013.

PROTOCOLLI PREVENTIVI SPECIFICI

- Manuale Organizzativo di Montecatone;
- LR n. 34 del 12-10-1998 Norme in materia di autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private;
- Delibera giunta regionale n. 327 del 23-02-2004 Autorizzazione ed Accreditamento delle strutture sanitarie - Regione Emilia Romagna;
- Delibera giunta regionale n. 6416/2015 "Applicazione della Delibera di Giunta regionale n. 1311/2014. Presa d'atto delle strutture sanitarie assoggettate a proroga dell'accreditamento";


Prima approvazione dal CdA in data 16 dicembre 2013

Prima revisione approvata dal CdA in data 26 marzo 2015

Seconda revisione approvata dal CdA in data 06 maggio 2016

Terza revisione approvata dal CdA in data 29 aprile 2022

Quarta revisione approvata dal CdA in data 18 febbraio 2025



- Delibera giunta regionale n. 1943 del 04/12/2017 "Approvazione requisiti generali e procedure per il rinnovo dell'accreditamento delle strutture sanitarie";
- Legge Regionale 04 novembre 2019, n. 22 "Nuove norme in materia di autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private, abrogazione della legge regionale n. 34 del 1998 e modifiche alle leggi regionali n. 2 del 2003, n. 29 del 2004 e n. 4 del 2008";

Direzione

- Statuto di Montecatone Rehabilitation Institute S.p.A., scaricabile da www.montecatone.com;
- Atto Aziendale di Montecatone Rehabilitation Institute S.p.A. (DOC30);
- Percorso/Procedura Budget annuale e/o provvedimenti del Direttore Generale;
- Controllo di gestione;
- Regolamento Sistema Premiante Area Comparto e Area Tecnico Amm.va (DOC50);
- Bilancio di missione scaricabile da www.montecatone.com;
- Conduzione e monitoraggio dei rapporti con la P.A.;

Amministrazione

- Regolamento aziendale per l'organizzazione ed il funzionamento delle "Attività tecnico Amministrative e di supporto" - DOC 44 e relativi allegati;
- Gestione delle risorse finanziarie;
- Inserimento della clausola relativa all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari nelle commesse pubbliche;
- Gestione della fatturazione;
- Procedura per l'emissione e l'autorizzazione delle note di accredito;
- Gestione cassa, apertura e chiusura conti correnti;
- Prassi consolidata e concordata con gli organi di controllo per la chiusura contabile;
- Regolamento di cassa economale (pagamenti e riscossioni) DOC53.

Prima approvazione dal CdA in data 16 dicembre 2013

Prima revisione approvata dal CdA in data 26 marzo 2015

Seconda revisione approvata dal CdA in data 06 maggio 2016

Terza revisione approvata dal CdA in data 29 aprile 2022

Quarta revisione approvata dal CdA in data 18 febbraio 2025